



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE N. 29

CONSIGLIO COMUNALE

profilo 10112

OGGETTO: Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP): presa d'atto del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2024-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **aprile** alle ore **21,00** presso la Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria in prima convocazione.

1	SANTACHIARA	ALESSANDRO	Sindaco	Presente
2	VALLA	CERICO	Consigliere	Presente
3	LUPPI	ELENA	Consigliere	Presente
4	PANINI	ROBERTO	Consigliere	Presente
5	PEDRAZZOLI	ALESSIA	Consigliere	Presente
6	DE PARI	MATTEO	Consigliere	Presente
7	PLATANI	ELENA	Consigliere	Presente
8	RUSSO	STEFANO	Consigliere	Presente
9	BONACINI	SIMONA	Consigliere	Presente
10	SAVAZZA	MAURO	Consigliere	Presente
11	CARAMASCHI	OLIVIA ISIDE	Consigliere	Presente
12	ORLANDINI	MAURO	Consigliere	Presente
13	MARANI	GRAZIELLA	Consigliere	Presente

Presenti n. **13** Assenti n. **0**

1	SOLA	STEFANIA	Vicesindaco - Assessore	Presente
2	PEDRAZZOLI	ILJC	Assessore	Presente
3	CARETTA	CLAUDIO	Assessore	Presente
4	PARMIGIANI	SILVIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale MOSCHETTA MARILIA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco SANTACHIARA ALESSANDRO assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri CARAMASCHI OLIVIA ISIDE, PANINI ROBERTO, LUPPI ELENA.

ORIGINALE

Il Sindaco – Presidente:

Passiamo alla trattazione dell'argomento iscritto al punto nr. 2 dell'Ordine del Giorno ad oggetto: *“Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP): presa d'atto del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2024-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2024”*.

Prego Vicesindaco per la trattazione.

Stefania Sola – Vicesindaco - Assessore al Bilancio

Con efficacia dal 1 gennaio 2022 il Comune di Campagnola Emilia ha istituito la Tariffa corrispettiva puntuale, in luogo della Tassa sui rifiuti (TARI), che rappresenta, appunto, una tariffa e non ha pertanto natura tributaria.

Essendo in regime di tariffa corrispettivo e non più di tributo quindi di tassa, la scadenza per l'approvazione resta fissa al 30/04 e non si lega al termine dell'approvazione dei bilanci di previsione.

La determinazione delle tariffe è correlata al PEF (piano economico finanziario) che per il 2024 è contenuto all'interno del PEF pluriennale 2022-2025, validato nel corso del 2022, senza necessità di procedere alla revisione infra-periodo e le tariffe devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio.

Spetta all'Ente Locale ripartire tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe.

In particolare per l'utenza domestica la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

La tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata, che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito (che per l'anno in corso corrisponde al 26%, come per la precedente annualità), e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime più un'eventuale quota legata al numero delle vuotature eccedenti.

La quota variabile misurata infatti prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature legato alla tipologia di contenitore ed al numero dei componenti del nucleo familiare, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente proporzionale alle buone prassi in materia di smaltimento dei rifiuti adottate dal cittadino.

Il totale dei costi ammessi nel Piano Economico Finanziario 2024 relativo al Comune di Campagnola Emilia è pari ad € 922.179 (= PEF 2023+ l'obbligo del rispetto del limite di crescita (il così detto kappaggio 3,6%) aumento massimo previsto dalla Delibera ARERA), a cui vanno detratte le entrate relative alle detrazioni (MIUR e comuni virtuosi) che corrisponde a € 5.500,00 mentre si devono sommare gli importi degli sconti previsti da regolamento, stimati in circa € 25.460,00 e le attività esterne al ciclo integrato dei rifiuti (derattizzazione, spazzamento ecc...) per € 12.400,00; – pertanto il totale del Piano Finanziario TCP sul quale calcolare le tariffe per l'utenza è pari a € **954.488,20** IVA esclusa nella determinazione delle tariffe per

- le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente S.p.A. **suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;**
- nella determinazione delle tariffe **per le utenze non domestiche si tiene conto del numero di utenze non domestiche** iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.A., **e delle relative superfici asseguibili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;**
- che, per il meccanismo di calcolo della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, con l'introduzione della quota variabile misurata **legata al numero degli svuotamenti, viene applicata una riduzione della quota variabile non misurata del 26%**

Il costo per svuotamento di bidoni 40 lt resta invariato e pari ad € 1,45+iva, analogamente resta invariato rispetto allo scorso anno il costo degli extra svuotamenti per i bidoni di volumetrie superiori.

L'incremento percentuale del PEF 2024, rispetto al PEF 2023 (a netto d'IVA) è complessivamente del 5,4% e comprende l'incremento fisiologico legato prevalentemente all'adeguamento inflattivo più un lieve aumento dei costi dei servizi così detti extraperimetro (spazzamento, derattizzazione, lotta alla zanzara tigre ecc..) che sono servizi aggiuntivi che ogni Comune concorda col gestore, esterni al ciclo di gestione dei rifiuti.

Si ritiene di stabilire per l'anno 2024 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 52% per le utenze domestiche ed un 48 % per le utenze non domestiche, ripartizione che tiene conto del maggior numero di svuotamenti aggiuntivi legati alla produzione di rifiuto indifferenziato, con un incremento percentuale sulle due tipologie di utenze che si mantiene al di sotto del 3%, vale a dire dell'andamento dell'inflazione.

Il Sindaco – Presidente:

Grazie Vicesindaco per la trattazione.

Prego per interventi o richieste di chiarimento.

Cerico Valla – Capogruppo “Democratici insieme per Campagnola Emilia”

Se non ci sono interventi da parte dei colleghi espongo la dichiarazione di voto.

Si tratta di un voto quasi obbligato in quanto in questo momento non abbiamo margini di manovra per andare a modificare quelle che sono le percentuali o il costo generale, occorre richiamare due sostanziali aspetti.

Il primo aspetto come ho già detto in altre occasioni non è essere bravi a differenziare anche se deve essere una pratica sempre incentivata, sappiamo tutti che il rifiuto indifferenziato comporta costi molto alti dal punto di vista dell'inquinamento ambientale.

Visto le percentuali di smaltimento del rifiuto indifferenziato i cittadini del Comune di Campagnola sono abbastanza virtuosi però sappiamo che i rifiuti sono un costo, per quanto possano essere in certi casi una risorsa, sono comunque un costo in termini economici ed ambientali. Produrre rifiuti significa aumentare la massa dei rifiuti stessi da dover distruggere o trasformare e quindi utilizzare materie prime per produrre materiali che poi noi andiamo a gettare. Quindi l'impegno di tutti i cittadini deve essere quello di produrre il meno possibile rifiuti, attraverso buone pratiche e l'uso consapevole degli imballaggi, delle attività di acquisto anche a costo di fare leva sul lato economico.

Il cittadino deve essere consapevole produrre rifiuti ne consegue un relativo costo.

Di recente anche con uscite po' "populiste" da parte di qualche schieramento politico il solo differenziale è esaustiva per la problematica dei rifiuti. Non è così perché i rifiuti sono un costo economico ed ambientale.

Il secondo aspetto che mi permetto di sottolineare è la scelta della tariffa puntuale che rispetta il principio dell'equità: maggiori rifiuti produco più pago anche se il totale dei rifiuti vengono ripartiti su tutti i cittadini.

Il Sindaco – Presidente:

Aggiungo una riflessione rispetto a quanto detto dal Capogruppo Valla.

All'interno del Piano Economico sono inserite anche delle risorse legate a delle premialità che riceviamo. Oltre ai budget che inseriamo per la riduzione o l'incentivazione qualora noi rientriamo all'interno in certi parametri di raccolta differenziata oppure di percentuale di miglioramento nella riduzione del rifiuto (e la Regione Emilia Romagna sta spingendo molto in quella direzione) a al proposito sono inseriti circa € 20.000,00 all'interno del Piano Economico Finanziario che poi vanno ripartiti su tutti i cittadini per la riduzione.

Dobbiamo essere consapevoli che ritirare il rifiuto porta a porta ha un costo maggiore rispetto ai bidoni sulla strada però credo che la strada avviata, seppur perfettibile sia quella maggiormente utile in un territorio come il nostro.

Il nostro Comune ha superato 80% già consolidato da qualche anno, oggi la necessità è quella di andare a ridurre i consumi pro-capite di rifiuti.

Qualsiasi cosa acquistiamo o produciamo dopo si trasforma in rifiuto e in qualche modo deve essere gestito per non lasciare rifiuti alle generazioni future.

Se non ci sono altri interventi procediamo alla votazione per il punto nr. 2 iscritto all'Ordine del Giorno ad oggetto *“Tariffa rifiuti corrispettiva puntuale (TCP): presa d'atto del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2024-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2024”*.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO quanto sopra, desunto per quanto chiaro possibile, da registrazione agli atti;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- Il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 de D.L. 201/2011;

VISTI:

- Il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 “Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020;

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) ossia il prelievo sui rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 668, della sopra citata legge n. 147/2013 che recita: "I Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n. 158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti";

VISTO che nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

DATO ATTO che, come prevede il comma 691, art. 1, Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 1, comma 1 lettera c) del D.L. 16/2014, convertito con modificazioni dalla L. 2 maggio 2014, n. 68 e s.m.i., anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, fino alla scadenza del relativo contratto per l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti da parte di ATERSIR ed alla nuova susseguente aggiudicazione, rimane come attuale gestore la società Iren Ambiente Spa in regime di continuità sia per la gestione amministrativa della TARI/TARIP che per la relativa gestione degli utenti;

PRESO ATTO della deliberazione di Consiglio Comunale n.13 del 28/02/2024 avente ad oggetto: "Modifica del regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale TCP. Decorrenza 1° gennaio 2024";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva. Approvazione nuovo disciplinare con IREN Ambiente Spa per il biennio 2024-2025";

CONSIDERATO CHE:

- la Deliberazione 15/R/RIF del 18 gennaio 2022 di ARERA ha approvato il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) ovvero di ciascuno dei servizi che lo compongono;
- nel territorio in cui opera il Comune è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito ATERSIR (Agenzia Territoriale per l'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti), previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- ATERSIR con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 11 dell'11/04/2022 ha approvato la prima applicazione del Testo Unico della Qualità nel settore dei rifiuti Urbani di ARERA, individuando, per tutte le gestioni ATO dell'Emilia Romagna, per quanto riguarda gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati per ciascuna gestione, il posizionamento nello SCHEMA I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuendo, tra le funzioni, la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- la deliberazione di ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- la deliberazione di ARERA n. 493 del 24/12/2020 ha disposto aggiornamenti sul Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini della predisposizione tariffaria per l'anno 2021;
- la deliberazione di ARERA n. 138 del 30/03/2021 ha disposto l'avvio del procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- la deliberazione di ARERA n. 363 del 31/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2022-2025 adottando il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) prevedendo un tool per l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025;
- l'elaborazione del PEF pluriennale 2022-2025 deve avvenire utilizzando il tool allegato alla Determina n. 2/2021 della stessa Autorità per la Regolazione dell'Energia, Reti e Ambiente;

DATO ATTO CHE:

- con delibera del Consiglio d'Ambito CAMB/2022/28 del 27/04/2022 ATERSIR ha approvato la predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025 del bacino territoriale dei comuni della Provincia di Reggio Emilia a gestione IREN Ambiente, comprendente il PEF del Comune di Campagnola Emilia, ai sensi dell'art. 7 comma 5 lett. b) e c) L.R 23/2011 e della Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF secondo i contenuti previsti nel Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti MTR 2;

- con propria deliberazione n. 30 del 28/04/2022 il Consiglio Comunale ha preso atto della predisposizione secondo i contenuti del MTR-2 del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022-2025 del Comune di Campagnola Emilia;
- la deliberazione di Arera 363/2021/R/rif, all'art. 8 prevede l'aggiornamento biennale per il periodo 2024-2025 del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;

PRESO ATTO che l'aggiornamento biennale del PEF si è costituito tramite la delibera di Consiglio d'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024;

RAVVISATA la necessità di recepire tali atti;

VERIFICATO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36;

ATTESO che il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che fa salva l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA), di cui dell'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato per l'anno 2024 nella misura percentuale deliberata con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia, n. 200 del 24/10/2023, sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- l'art. 3, comma 2, del DPR n. 158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, la Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino;
- l'art.4, comma 3, del DPR n. 158 sopra citato che stabilisce che l'Ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da Arera con propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- eventuali partite stabilite dall'Ente Territorialmente competente;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Campagnola Emilia, sulla base dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 deliberato da ATERSIR, deve procedere alla definizione ed approvazione delle Tariffe per l'anno 2024;
- il totale dei costi ammessi nel Piano economico finanziario 2024 relativo al Comune di Campagnola Emilia (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) è pari ad Euro 922.179,38;
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno detratte le entrate relative alle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determinazione Arera n. 2/2020:
 - Euro 3.524,00 quale contributo del MIUR per gli immobili scolastici;
 - Euro 2.031,00 quale incentivo regionale LR16 comuni virtuosi 2024
- ai fini del calcolo delle tariffe dal totale dei costi vanno inoltre sommati:
 - a) gli importi degli sconti previsti da regolamento all'art. 17, che si prevede di erogare, stimati in Euro 25.463,82;
 - b) i costi relativi alle attività extra perimetro di Euro 12.400,00
- pertanto il totale del Piano Finanziario TCP, sul quale calcolare le tariffe per l'utenza, è pari a Euro 954.488,20;

CONSIDERATO inoltre che, in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Comunale, la quantificazione dell'importo complessivo da destinare alle agevolazioni sociali avviene in sede di approvazione del Piano Finanziario;

CHE nel bilancio di Previsione 2024-2026 sono finanziate le seguenti agevolazioni:

- agevolazioni sociali TCP di cui all'art 17.19 del Regolamento stimate in circa 4.600,00 euro, e che trovano copertura nel Bilancio Comunale 2024/26 al capitolo 2930.000.04;
- agevolazioni sociali per utenze non domestiche TCP di cui all'art 17.11 e 17.16 del Regolamento finanziate dal bilancio Comunale, stimate in circa 750,00 euro, e che trovano copertura nel Bilancio Comunale 2024/26 al capitolo 2930.000.04;

CONSIDERATO CHE:

- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si tiene conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.a;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si tiene conto del numero delle utenze non domestiche e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN Ambiente S.p.a;
- il metodo tariffario MTR-2 prevede che la tariffa sia suddivisa in una quota fissa e una quota variabile strettamente legate alla ripartizione tra costi fissi e variabili indicati nel Piano Economico Finanziario;

DATO ATTO CHE:

- per il meccanismo del calcolo della tariffa rifiuti corrispettiva puntuale, con l'introduzione della quota variabile misurata legata al numero dei vuotamenti, come stabilito dall'art. 9 comma 1 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, viene applicata una riduzione della quota variabile non misurata del 26%;
- si ritiene di stabilire per l'anno 2024 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 52% utenze domestiche e 48% utenze non domestiche considerando le superfici a ruolo delle varie categorie e la ripartizione attuata in modo da perequare l'aumento del PEF;

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva anno 2024, approvare:

- il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 4);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 4);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 4);

DATO ATTO CHE:

- le tariffe specificate nell'allegato 3 al presente atto deliberativo sono indicate al netto della riduzione prevista sulla quota variabile non misurata del 26% conformemente a quanto stabilito dall'art. 9 comma 1 del regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva, mentre nell'allegato 4 vengono specificati il numero delle vuotature minime per utenze domestiche e non domestiche nonché il listino delle relative vuotature (iva esclusa) che determinano la quota variabile misurata;
- con tali tariffe viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della legge n. 147/2013;

VISTO:

- il Piano Economico Finanziario approvato da Atersir con delibera di Consiglio D'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024 (Allegato 1);
- il quadro economico dell'allegato 2;
- il prospetto di calcolo delle tariffe dell'allegato 3;
- il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportata alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche allegato 4;

CONSIDERATO CHE:

- la Legge n. 15/2022 di conversione del D.L. 228/2021 "Decreto Milleproroghe" ha stabilito che "a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.";
- il Decreto Legge n. 50/2022 (decreto Aiuti), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17/5/2022, all'art. 43 comma 11 dispone l'aggiunta all'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 228/2021 dei seguenti periodi: "Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione di bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei

provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

PRESO ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2024;

CONSIDERATA la natura giuridica patrimoniale della Tariffa rifiuti corrispettiva la presente deliberazione e i relativi allegati non sono soggetti all'obbligo di pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale ai sensi dell'art. 13 commi 15, 15 bis e 15 ter del D.L. 201/2011 ai fini dell'efficacia delle delibere regolamentari e tariffarie delle entrate tributarie degli EE.LL.;

RICHIAMATA la Deliberazione n. 64 adottata dal Consiglio Comunale in data 27/11/2017 avente ad oggetto "Approvazione nuova convenzione tra i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbriico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio e l'Unione Comuni Pianura Reggiana per il trasferimento del Servizio Tributi. Adesione dei Comuni di Fabbriico, Rolo e San Martino in Rio." con la quale sono state trasferite all'Unione Comuni Pianura Reggiana le funzioni relative ai tributi e le connesse responsabilità dell'istruttoria degli atti;

CONSIDERATO l'ultimo periodo dell'articolo 2 – Funzioni trasferite – della sopra citata convenzione che recita: "E' esclusa dal trasferimento la soggettività attiva di imposta che rimane di competenza dei singoli Comuni. La potestà regolamentare e di definizione delle aliquote sui tributi comunali rimane in capo ai singoli Comuni, che tuttavia si impegnano a garantire il massimo di armonizzazione regolamentare in merito agli aspetti gestionali dei tributi (attività di riscossione, accertamento e liquidazione).";

VISTO il parere del Revisore dei Conti n.71 del 23/04/2024, acquisito al prot. n. 3521 in data 23/04/2024

PRESO ATTO dei pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000:

- favorevole, espresso dal Funzionario Responsabile del Servizio Tributi dell'Unione Comuni Pianura Reggiana individuato con deliberazione di Giunta dell'Unione Pianura Reggiana n. 2 del 10/01/2018 – ai sensi dell'art. 5 della convenzione per il trasferimento del servizio tributi – in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Bilancio e Affari Finanziari in ordine alla regolarità contabile, in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai nr. 14 (quattordici) Componenti presenti e votanti;

DELIBERA

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI RECEPIRE il Piano Economico Finanziario approvato da Atersir con delibera di Consiglio d'Ambito n. 32/2024 del 15/04/2024 di cui all'allegato 1;

DI DARE ATTO che il quadro economico dei Servizi Rifiuti Urbani per l'anno 2024 presenta un importo complessivo di € **954.488,20** al netto di IVA, così come evidenziato nell'allegato 2 e che lo stesso PEF 2024 risulta determinato nel rispetto del limite di crescita di cui alla Determinazione di ARERA n. 363/2021;

DI APPROVARE le Tariffe della Tariffa Rifiuti Corrispettiva per l'anno 2024 sulla base del PEF approvato da Atersir con delibera di Consiglio d'Ambito del 15/04/2024 n. 32/2024 indicate nell'allegato 3 Tariffe Utenze Domestiche e Utenze Non Domestiche;

DI APPROVARE ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Corrispettiva:

- il listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportata alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (allegato 4);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportate al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (allegato 4);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (allegato 4);

DI DARE ATTO che con le tariffe specificate negli allegati 3 e 4 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% di costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della legge n. 147/2013;

DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1 gennaio 2024;

DI COMUNICARE ad ATERSIR e al Gestore IREN Ambiente Spa la presente delibera;

D E L I B E R A

DI DICHIARARE altresì, con VOTI UNANIMI e FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai nr. 14 Componenti presenti e votanti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 29 DEL 29/04/2024

OGGETTO: Tariffa rifiuti corrispetiva puntuale (TCP): presa d'atto del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2024-2025 e determinazione delle tariffe per l'anno 2024.

P A R E R I
ART. 49 e 147bis D.LGS. 18/08/2000, NR. 267

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto in ordine alla regolarità tecnica, art.49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VEZZANI ADRIANA

Il sottoscritto, Responsabile del Settore "BILANCIO ED AFFARI FINANZIARI", esprime parere **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta in oggetto, in ordine alla regolarità contabile, articoli 49 e 147bis del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
VEZZANI GIULIANA

--



COMUNE DI CAMPAGNOLA EMILIA
PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
SANTACHIARA ALESSANDRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

La presente deliberazione è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 29/04/2024, ai sensi dell'art.134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
MOSCHETTA MARILIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

Certifico, su conforme attestazione del messo comunale, che copia della presente deliberazione - 29 del 29/04/2024 - viene oggi 05-06-2024 pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvia Onfiani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suesposta deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune.

La stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA, ai sensi dell'art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000, il giorno

IL SEGRETARIO COMUNALE
Silvia Onfiani